I.I.C.A. ISTITUTO INTERNAZIONALE PER IL CONSUMO E L'AMBIENTE
Piazza Dante, 12
00185 ROMA (RM)
CODICE FISCALE 03874251006

ATTO DI DIFFIDA

Al **Ministro della Salute**
On. Orazio Schillaci
Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
Pec: spm@postacert.sanita.it

Al **Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria**
Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
Pec: dgprev@postacert.sanita.it

Al **Consiglio superiore di sanità**
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
Pec: dgocts@postacert.sanita.it

Al **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Via Veneto, 33
00187 Roma
Pec: gabinetto@pec.mise.gov.it

e p.c. All'**Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza**
Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
Pec: autoritagaranteinfanzia@pec

OGGETTO: **Atto di significazione e diffida a riconoscere i telefoni cellulari come prodotti potenzialmente pericolosi per i minori e ad adottare le adeguate misure informative a tutela dei minori**

L'Avv. Giuseppe Lo Mastro (c.f. LMSGPP39S21F839A – Pec: giuseppelomastro@ordineavvocatiroma.org), nato a Napoli il 21.11.1939, in proprio e nella qualità di presidente dell'IICA Istituto Internazionale per il Consumo e l'Ambiente (c.f. 03874251006) con sede in Roma in Piazza Dante 12, nonché l'Avv. Stefano Rossi (c.f.

RSSSFN74L04H501G – Pec: stefanorossi2@ordineavvocatiroma.org), nato a Roma in data 04.07.1974 e l'Avv. Caterina Paone (c.f. PNACRN74R632H501W – Pec: caterinapaone@ordineavvocatiroma.org) nata a Roma il 22.10.1974, con studio in Roma in Via Gabriele Camozzi 9, in qualità di cittadini e genitori di un minore, tutti elettivamente domiciliati presso il suddetto studio (per le comunicazioni inerenti la presente: tel. +39 0632091477) nonché presso i propri domicili digitali come da registri di giustizia ai sensi dell'art. 47 c.c.

PREMESSO

- che la diffusione dei telefoni cellulari e di dispositivi digitali quali smartphone e tablet, avvenuta negli ultimi anni, ha comportato un uso di tali dispositivi e la conseguente esposizione agli schermi da parte di un numero crescente di bambine e bambini, sovente anche nel corso della prima infanzia;

- che numerosi studi, nazionali e internazionali, condotti da medici, neuroscienziati, psicologi, pedagoghi ed esperti di altre discipline, hanno evidenziato in misura crescente **gli effetti negativi che l'uso dei suddetti dispositivi determina sulle bambine e bambini in età infantile e, in generale, sullo sviluppo psicofisico della persona**;

- che, sotto un primo profilo, l'uso di tali apparecchi da parte delle bambine e dei bambini, nella fase del loro sviluppo sensoriale nei primi tre anni di vita, pregiudica lo sviluppo delle piene potenzialità di apprendimento umano, a partire dalla capacità cognitiva e relazionale di prestare attenzione, compromette lo sviluppo della regolazione emotiva, del linguaggio, della memoria e delle funzioni esecutive ed è correlata a disturbi del sonno, del linguaggio, dell'interazione sociale, all'aumento dell'impulsività, alla difficoltà di apprendimento, all'isolamento sociale e a problemi emotivi (cfr., *ex plurimis*, Società Italiana di Pediatria (SIP) (2018), Media Devices in Pre-School Children: The Recommendations of the Italian Pediatric Society, a cura di Bozzola E., Spina G., Ruggiero M. et al. in "Italian Journal of Pediatrics", 44(69), giugno, pp. 69-74; Societé Française de Pèdiatrie (SFP) (2018), Children and Screens: Guidelines for Pediatricians and Families, éd. Picherot, G., Cheymol, J., et al. in "Archives de Pédiatrie", 25(2), pp. 170-174.; informativa Ospedale Pediatrico Bambino Gesù https://www.ospedalebambinogesu.it/bambini-e-smartphone-96701). Inoltre, numerosi studi indicano un'associazione tra l'uso eccessivo di smartphone da parte dei genitori e ritardi cognitivi e problemi comportamentali nei bambini, privati del rapporto emozionale e visivo derivante dal contatto visivo a tu per tu con il proprio genitore a causa della frattura emotiva creata dallo schermo del dispositivo elettronico;

- che, inoltre, l'uso precoce e prolungato degli schermi degli smartphone, dei tablet e analoghe tecnologie digitali aumenta i rischi di danni in tutte le sfere dello sviluppo psicofisico delle bambine e dei bambini, provocando problemi oculari, di postura, di coordinamento motorio, di motricità fine, di obesità, poiché la visione degli schermi è un'attività sedentaria disinteressata alla manipolazione e al movimento;

- che, peraltro, la IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha classificato i campi elettromagnetici emessi dai cellulari come possibili cancerogeni per l'uomo e il

Consiglio Superiore di Sanità italiano ha raccomandato l'applicazione del principio di precauzione, soprattutto per i bambini, suggerendo misure informative e di limitazione dell'uso;

- che tutti i sopra indicati pregiudizi al benessere psico-fisico della persona e del minore sono stati evidenziati nella **Relazione finale dell'indagine conoscitiva della Settima Commissione Permanente del Senato della Repubblica della XVIII Legislatura "*Sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento*", la quale, preso atto dei danni derivanti dall'uso da parte dei minori della tecnologia digitale, ha sollecitato Parlamento e Governo ad adottare una serie di misure prudenziali, tra cui "*scoraggiare l'uso di smartphone e videogiochi per minori di quattordici anni*"**;

- che l'art. 5, comma 2 lett. g) della legge 20 agosto 2019, n. 92 ha riconosciuto che l'uso della tecnologia digitale può comportare rischi per il benessere psicofisico della persona e sull'inclusione sociale.

RITENUTO

- che nonostante l'uso degli schermi digitali andrebbe totalmente evitato nei primi tre anni vita e ridotto al minimo fino all'età dell'adolescenza, nondimeno la consapevolezza nella popolazione adulta in merito alla pericolosità dell'utilizzo di siffatti strumenti da parte dei bambini/e in età infantile e preadolescenziale risulta assai carente, dal momento che si registra un'esposizione sempre più precoce e intensiva agli schermi.

CONSIDERATO

- che l'**articolo 3 della Costituzione** sancisce il principio del pieno sviluppo della persona umana, per il cui perseguimento la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ad esso si frappongano (art. 3, comma 2, Cost.).

- che la **protezione dei consumatori e della loro sicurezza**, costituisce uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, sancito nella Carta dei diritti fondamentali. La politica di protezione dei consumatori (**articolo 169 del TFUE**) mira a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, promuovendone il diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei loro interessi. Poiché i prodotti pericolosi possono avere conseguenze assai negative per i consumatori e i cittadini, tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, hanno **diritto a prodotti sicuri**.

- che il **Regolamento UE 2023/988 (considerando 5 e 23)** stabilisce che la sicurezza di un prodotto dovrebbe essere valutata alla luce di tutti gli aspetti pertinenti del prodotto, in particolare con riguardo alle le sue caratteristiche, quali le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche, e la sua presentazione, nonché "***le esigenze e i rischi specifici che il prodotto rappresenta per talune categorie di consumatori che probabilmente lo utilizzeranno**, **in particolare i bambini**, gli anziani e le persone con disabilità*". **Tale valutazione dovrebbe**

tenere conto dei rischi per la salute posti dai prodotti digitalmente connessi, anche per quanto riguarda "*i rischi per la salute mentale, specialmente dei consumatori vulnerabili e in particolare dei minori*". Pertanto, nel valutare la sicurezza dei prodotti digitalmente connessi che possono avere un impatto sui minori, i produttori dovrebbero assicurarsi che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfino le più rigorose norme in materia di protezione, sicurezza e riservatezza sin dalla progettazione nell'interesse dei minori. Inoltre, laddove siano necessarie informazioni specifiche per rendere i prodotti sicuri per una determinata categoria di persone, la valutazione della sicurezza dei prodotti dovrebbe tenere anche conto della presenza di tali informazioni e della loro accessibilità.

-che sempre il **Regolamento UE 2023/988, l'art. 6**, stabilisce che nel valutare, se un prodotto è sicuro, si prendono in considerazione, tra gli altri, gli aspetti seguenti: "*d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l'etichettatura relativa all'età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l'uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l'impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;* ***f) l'aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare: (…) ii) se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi***". **Sono pertanto considerati prodotti pericolosi anche quei prodotti che, sebbene non siano di per sé pericolosi, possono indurre i consumatori a un uso improprio**.

- che l'art. 102 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) stabilisce il principio fondamentale secondo cui **il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri**; l'art. 103 del citato D. Lgs. n. 206/2005 stabilisce **che il produttore deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili per valutare e prevenire i rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, nonché deve adottare misure proporzionate per informare il consumatore sui rischi derivanti dall'uso, con particolare riguardo ai minori**.

- che l'**articolo 107, comma 2, del citato D. Lgs. n. 206/2005 Codice del Consumo** stabilisce che le amministrazioni competenti, nell'ambito dei controlli sui prodotti immessi sul mercato, possono adottare misure per garantire la sicurezza degli stessi. La **lettera b1** della suddetta disposizione specifica che, **in caso di prodotti che possano presentare rischi in determinate condizioni, le autorità possono richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile**.

CONSIDERATO INOLTRE

- che il Ministro dell'Istruzione e del Merito, On. Giuseppe Valditara, ha diramato la nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, con cui ha disposto il **divieto assoluto di utilizzo degli**

smartphone in classe dalla scuola dell'infanzia fino alla fine della scuola secondaria di primo grado (fino a 14 anni), a partire dall'anno scolastico 2024/2025;

- che **nella motivazione del suddetto provvedimento si dà conto che l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo della persona determinando, tra l'altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità**;

- che **nella motivazione del suddetto provvedimento è altresì evidenziato che recenti analisi hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti dalla sindrome dell'Hikikomori, ossia il fenomeno dell'isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case rinunciando ai rapporti con il mondo esterno**;

- che, inoltre, nel giugno 2025 il Ministro Valditara ha annunciato l'intenzione di emanare una nuova circolare per estendere il divieto anche alle scuole superiori a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

Quanto sopra premesso e ritenuto, gli scriventi

DIFFIDANO

le autorità indicate in epigrafe, ciascuna nell'ambito della propria competenza, a:

- **dichiarare e riconoscere ufficialmente i telefoni cellulari, gli smartphone, i tablet e i dispositivi digitali analoghi come prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei minori, in considerazione dei pregiudizi arrecati al benessere psicofisico della persona derivante dall'uso precoce di tali dispositivi e, in considerazione degli effetti gravemente pregiudizievoli, vietare l'uso dei suddetti apparecchi da parte dei minori di tre anni**;

- **disporre l'apposizione di un chiaro avviso di rischio sanitario sui telefoni cellulari**, **rivolto in particolare ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori**, che informi sui potenziali effetti negativi sulla salute psicofisica della persona e sul suo fisiologico sviluppo cognitivo e comportamentale, sotto i profili sopra evidenziati, anche mediante esempi concreti e illustrati, di tali pregiudizi. A titolo esemplificativo, il testo da etichettare sul prodotto può essere il seguente: "*L'uso di questo dispositivo può causare ritardi nello sviluppo, problemi comportamentali e danni alla salute psichica dei bambini*";

- **promuovere campagne di sensibilizzazione e linee guida** volte a informare sulle conseguenze pregiudizievoli dell'uso del cellulare e degli altri apparecchi digitali da parte dei minori in età inferiore ai tre anni e a raccomandare di limitarne fortemente l'uso da parte dei bambini di età superiore ai tre anni e degli adolescenti, in conformità con il principio di precauzione.

AVVERTONO FIN D'ORA

che in caso di mancato accoglimento delle richieste contenute nel presente atto nel termine di 120 giorni dal ricevimento della presente o di diniego espresso, proporranno ricorso giurisdizionale alle competenti Autorità per:

a) ottenere l'annullamento dell'atto di diniego o del comportamento omissivo con la condanna delle suddette Amministrazioni all'adozione dei provvedimenti richiesti;

b) richiedere il risarcimento del danno per mancata informazione e prevenzione;

c) segnalare la violazione agli organi di controllo nazionali ed europei competenti, con ogni conseguenza di legge.

Distinti saluti

Roma, 6 agosto 2025

Avv. Giuseppe Lo Mastro, in proprio e nella qualità di presidente pro tempore dell'IICA Istituto Internazionale per il consumo e l'ambiente



Avv. Caterina Paone



Avv. Stefano Rossi

